

Prot.n.63/17-na  
Circ.n.16/17

Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Ai Consiglieri nazionali  
Ai Referenti regionali per il Settore gestione scuola  
Ai Componenti la Commissione gestionale nazionale  
Alle Segreterie regionali  
Alle Segreterie provinciali

Roma, 18 maggio 2017

**Oggetto: Le liquidazioni periodiche IVA, per il primo trimestre 2017, sono da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2017**

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle **liquidazioni periodiche** effettuate con **cadenza trimestrale**. Con l'inserimento del nuovo art. 21-*bis*, D.L. n. 78/2010, il decreto fiscale (D.L. n. 193/2016) ha previsto che tale nuovo adempimento sia in capo ai contribuenti.

Il termine per il primo invio all'Agenzia delle Entrate, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA effettuate, è fissato al **31 maggio 2017**. Le comunicazioni riguardano sia i contribuenti che si trovano in una posizione IVA debitoria, sia quanti si trovano in una posizione IVA creditoria.

In particolare, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione, i soggetti passivi, che liquidino l'IVA con cadenza mensile o trimestrale, sono tenuti a comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate.

Sono **esonerati** da tale adempimento soltanto i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA o ad effettuare le liquidazioni periodiche (sono i contribuenti che effettuano solo attività esenti).

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore gestione scuola  
dott. Giannino Zanfisi



Il Segretario nazionale  
dott. Luigi Morgano

